

Codice A1305A

D.D. 7 ottobre 2019, n. 387

COMUNE di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO). Riordino e accertamento delle terre di uso civico (anche con sovrapposizione catastale da mappe antiche a NCT) site nel territorio comunale. Approvazione della relazione conclusiva dell'accertamento demaniale di iniziativa comunale.

Premesso che il Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO), preso atto che presso l'archivio del Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta risultano, per quanto riguarda il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico site nel territorio comunale, atti vari senza decreto commissariale di assegnazione a categoria e chiusura delle operazioni, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Urbanistica n. 238 del 19.04.2018 ha provveduto, ai sensi della normativa vigente, alla nomina del Perito Istruttore Dott. Geom. Gianluca APOLLONI dello Studio S.T.A. di Pinerolo, per effettuare il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico (anche con sovrapposizione catastale da mappe antiche a NCT) site nel territorio comunale, a suo tempo iniziato ma non concluso dal sunnominato Commissariato, al fine di definire con certezza l'eventuale consistenza, la corretta ubicazione e lo stato possessorio dei beni vincolati da uso civico, per evitare la possibile produzione di atti nulli, la possibile sottrazione di beni civici alla collettività e per poter procedere alla eventuale regolarizzazione delle occupazioni pregresse illegittime;

vista la nota del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) prot. n. 18507 del 08.11.2018, ricevuta in data 16.11.2018 con prot. n. 13344/A1305A/2.140.10_13/2018c, con la quale viene trasmessa la D.C.C. n. 39 del 30.10.2018 di approvazione della relazione, inerente l'accertamento in argomento, prodotta dal sunnominato Perito incaricato e parte della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché vista la nota integrativa del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) n. 0014753 del 12.08.2019, ricevuta in data 19.08.2019 con prot. n. 9815/A1305A/2.140.10_13/2018c/A13000, con la quale è stata inviata l'ulteriore documentazione, parimenti prevista dalla normativa vigente, necessaria per l'approvazione dell'accertamento stesso da parte della struttura competente, così come previsto dall'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

constatato che la relazione prodotta dal Perito incaricato, redatta e corredata dai relativi allegati ai sensi di legge, a fronte delle ricerche effettuate e della documentazione reperita, attesta che NON risulta alcun tipo di documento che possa confermare l'esistenza della pratica dell'uso civico sul territorio comunale, salvo una precisa indicazione di localizzazione dei Monti Comunali destinati ad arreraggio, già oggetto di vari atti di affrancazione, ove può essere riconosciuta l'esistenza del vincolo di uso civico su aree, ripartite in quattro lotti di complessivi Ha. 97,29, ora destinate a bosco e, in conseguenza, da assegnare alla categoria "A", ex art. 11 – L. 1766/1927. Detta relazione non rileva occupazioni sugli anzidetti terreni riconosciuti di uso civico e, pertanto, non rileva occupazioni senza titolo o senza valido titolo da regolarizzare con o senza reintegra dei beni nel possesso comunale;

preso atto dalla documentazione ricevuta che la relazione inerente l'accertamento in questione, con i relativi allegati, è stata depositata presso gli uffici del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) e pubblicata sull'Albo Pretorio dal 23.04.2019 al 22.06.2019 (oltre i minimi di legge che prevedono 30 giorni più 20 giorni) e che, durante tale periodo, NON sono state presentate osservazioni scritte da parte degli aventi diritto;

viste le dichiarazioni del Sindaco e del Perito istruttore incaricato circa l'esistenza dei requisiti di legge, con riferimento a quelli inerenti l'assenza degli impedimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 nei confronti del Perito stesso);

considerato infine che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 non entrando, in nessun caso, nel merito dell'accertamento stesso per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la L.R. 29/2009;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- vista la L.R. n. 4/18;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

ritenuto che l'approvare l'accertamento catastale di cui alla premessa sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di approvare ai sensi dell'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 il riordino e l'accertamento di iniziativa comunale delle terre di uso civico (anche con sovrapposizione catastale da mappe antiche a NCT) site nel territorio del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (TO), a suo tempo iniziato ma non concluso dal Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta, di cui agli elaborati redatti dal Perito Istruttore Dott. Geom. Gianluca APOLLONI dello Studio S.T.A. di Pinerolo, agli atti di questa Amministrazione Regionale;

di dare atto che, dalle risultanze della relazione peritale, tenuto conto della conformazione del territorio, è possibile attribuire una vocazione di uso civico alle sole aree agricole dei Monti

Comunali, che a oggi sono destinate a bosco, ripartite in quattro lotti di complessivi Ha. 97,29 che vengono, in conseguenza, assegnati alla categoria "A", ex art. 11 – L. 1766/1927;

di dare atto, infine, che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 non entrando, in nessun caso, nel merito dell'accertamento stesso, per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO